**LEGGE REGIONALE 04 GENNAIO 2018, N. 1 E SS.MM.II.**

**“Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”**

**LINEE GUIDA**

per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche.

Sommario

[**Art. 1 – Obiettivi e Finalità** 2](#_Toc71542095)

[**Art. 2 – Definizioni** 2](#_Toc71542096)

[**Art. 3 – Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)** 4](#_Toc71542097)

[**Art. 4 – Denuncia dei lavori on-line** 5](#_Toc71542098)

[**Art. 5 – Aggiornamento dei moduli dei titoli urbanistici vigenti** 6](#_Toc71542099)

[**Art. 6 – Documentazione e modulistica** 7](#_Toc71542100)

[**Art. 7 – Procedura autorizzativa** 7](#_Toc71542101)

[**Art. 8 – Procedura di deposito progetto** 9](#_Toc71542102)

[**Art. 9 – Procedura per gli “interventi privi di rilevanza”** 10](#_Toc71542103)

[**Art. 10 – Varianti strutturali di carattere non sostanziale** 11](#_Toc71542104)

[**Art. 11 – Direttore dei lavori** 11](#_Toc71542105)

[**Art. 12 – Collaudatore** 13](#_Toc71542106)

[**Art. 13 – Iter per R.S.U.,D.R.E., collaudo e comunicazioni/aggiornamenti** 13](#_Toc71542107)

[**Art. 14 – Calcolo del versamento contributo istruttorio** 14](#_Toc71542108)

[**Art. 15 –Vigilanza e controllo (attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 380/01 parte II capo IV sezione III)** 15](#_Toc71542109)

[**Art. 16 – Conclusioni e precisazioni** 16](#_Toc71542110)

[**Allegato 1 – Distinzione tra interventi rilevanti, privi di rilevanza e varianti non sostanziali;** 17](#_Toc71542111)

[**Allegato 2 – Documentazione minima da presentare** 17](#_Toc71542112)

[**Allegato 3.1 – Funzionalità aggiuntive al sistema informativo integrato;** 17](#_Toc71542113)

[**Allegato 3.2 – Funzionalità richieste al sistema informativo integrato;** 17](#_Toc71542114)

[**Allegato 4 – Tabella contributi istruttori;** 17](#_Toc71542115)

[**Allegato 5 - Aggiornamento titoli abilitativi.** 17](#_Toc71542116)

### **Art. 1 – Obiettivi e Finalità**

1. Le presenti linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche, comprensive di sei allegati parte integrante e sostanziali delle stesse, hanno i seguenti obiettivi e finalità:
2. disciplinare, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 04 gennaio 2018 n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), le attività operative necessarie per il rilascio della “autorizzazione sismica per gli interventi rilevanti” e dell’”attestazione di deposito per gli interventi di minore rilevanza” di cui agli articoli 8 e 8bis della L.R. 01/18, dell’attestazione di deposito della “relazione a struttura ultimata”, della presentazione della “dichiarazione di regolare esecuzione” e del “collaudo statico” di cui all’articolo 10 della L.R. 01/18, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico, di cui all’art. 12 della medesima legge regionale.
3. stabilire il contenuto minimo dei progetti da presentare tramite la piattaforma web regionale, ai sensi dell’art. 93, comma 3, per ogni categoria di intervento di cui all’art. 94bis comma 1 lettere a e b, della D.P.R. 380/01.
4. Regolamentare i procedimenti in capo alla Regione.
5. Le linee guida sono redatte nel rispetto della L.R. 01/18 letta in combinato disposto con il D.P.R. 380/01 e la L. 241/90.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Si definiscono i seguenti termini:
   1. **Struttura tecnica competente o STC:** ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L.R. 01/18, è la struttura tecnica regionale preposta ad istruire le pratiche in materia sismica;
   2. **Legge sismica:** conquesto termine si fa riferimento alla Legge Regionale Marche 04 gennaio 2018 n. 1 ovvero “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche” e ss.mm.ii;
   3. **Denuncia dei lavori:** istanza con cui viene richiesta l'autorizzazione sismica o il deposito del progetto per il controllo a campione.
   4. **Trasmissioni volontarie**: si intendono tutte quelle informazioni o quei documenti trasmessi senza previa richiesta specifica da parte della **struttura tecnica competente**, durante l'iter autorizzativo o di verifica dei progetti sorteggiati:
      * **Comunicazione amministrativa**, se rientra nelle “comunicazioni e aggiornamenti”, della successiva lettera “e”, e aggiornamento del contributo per l'avviata istruttoria;
      * **Integrazione progettuale**, quando esige la correzione o l'aggiunta di elaborati strutturali a quanto presentato precedentemente.
   5. **Comunicazioni e aggiornamenti:** si intendono tutte quelle informazioni o quei documenti presentati dopo il rilascio dell’autorizzazione sismica o attestato di deposito, che comunque non comportino una variazione strutturale; per questa voce si hanno i seguenti casi:
2. **Comunicazione generica** ovvero integrazioni volontarie che non si configurano come varianti strutturali non sostanziali, come definite nell’allegato 1, o altro tipo di comunicazione;
3. **Variazione soggetti coinvolti** ovvero variazione del nominativo del committente e/o del direttore dei lavori e/o collaudatore e/o dell’appaltatore dei lavori in opera;
   1. **Inizio lavori:** agli effetti della legge sismica, per inizio dei lavori, relativamente alle nuove costruzioni, si intende l'inizio dalla esecuzione delle strutture di fondazione previste nel progetto.

Per inizio dei lavori, relativamente agli ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni di edifici esistenti, demolizione e ricostruzione di edifici in aggregato si intende l'inizio delle opere di demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali interessate dall'intervento.

Pertanto, la demolizione di fabbricati isolati, le operazioni di allestimento del cantiere e di preparazione del piano di posa delle fondazioni, nonché lo stoccaggio di materiali e di attrezzature in cantiere, e quanto inizialmente necessario per adottare le misure di sicurezza propedeutiche al regolare andamento delle lavorazioni, non costituiscono inizio dei lavori.

* 1. **Procuratore digitale:** è colui che accede alla piattaforma digitale per conto del committente e se necessario anche per l’appaltatore dei lavori in opera, per la compilazione, trasmissione e firma digitale della denuncia dei lavori, con i relativi allegati, e per le eventuali altre comunicazioni di competenza del committente o da queste comunicate dalla struttura tecnica competente.

1. La denuncia dei lavori per il deposito del progetto o per la richiesta di autorizzazione sismica può trattare una delle seguenti tipologie di intervento:
   1. nuova costruzione;
   2. adeguamento sismico su edifici esistenti;
   3. miglioramento sismico su edifici esistenti;
   4. riparazione o interventi locali su edifici esistenti;
2. Infine, si definiscono le seguenti nomenclature:

* **Descrizione dell’intervento:** ubicazione (comune, indirizzo), dati catastali, coordinate geografiche, tipologia di intervento nei riguardi della pubblica incolumità (rilevanti, di minore rilevanza), inerente alla tipologia di interventi (nuova costruzione /adeguamento sismico/ miglioramento sismico/ intervento locale e riparazione), breve descrizione delle opere da realizzare ovvero riportare il titolo dei lavori e la destinazione d’uso;
* **Anagrafica del Committente:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettro­ni­ca certificata ed e-mail. Oppure Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, nome e cogno­me del legale rappresen­tante, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettroni­ca certifica ed e-mail;
* **Anagrafica del Procuratore digitale:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettro­ni­ca certificata, e-mail e telefono;
* **Anagrafica del tecnico incaricato:** nome e cogno­me, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, ordine/collegio professio­na­le e numero di iscrizione, posta elettro­nica certificata ed e-mail, numero telefonico, domi­ci­lio dello studio;
* **Anagrafica dell’appaltatore dei lavori in opera:** Ragione so­ciale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, numero telefonico, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail del legale rappresentante;
* **Fascicolo elettronico dell’intervento** è l'insieme dei dati e documenti digitali che costituiscono la pratica dell’opera presentata.

Ed è costituito da:

* **Dati generali** è l’insieme di informazioni che identificano l’opera e sono: Numero progetto, numero fascicolo, tipo di procedimento (autorizzazione o deposito), localizzazione (comune, indirizzo e coordinate), Committente, tipo di intervento (art. 2 comma 2 precedente), stato della pratica;
* **Soggetti coinvolti:** elencazione di soli nominativi (titolo di studio, nome e cognome) del committente, del tecnico/i incaricato/i, dell’appaltatore dei lavori in opera;
* **Documentazione:** tutti i documenti che compongono la pratica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione, che chiudono il fascicolo.

### **Art. 3 – Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 01/18, è istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
2. **Funzionamento:**
   1. Il **C.T.S.** è nominato con decreto del Dirigente del Servizio regionale.
   2. È l’organo tecnico consultivo della Regione, nel campo della riduzione del rischio sismico, a cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione.
   3. Esprime pareri su richiesta della Giunta regionale o delle strutture tecniche competenti in merito all’applicazione della normativa sismica.
   4. Collabora con le strutture tecniche competenti nell’esame dei progetti esecutivi riguardanti strutture di particolare complessità.
   5. Collabora all’elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari e di indirizzo in materia di sicurezza delle costruzioni in zona sismica.
   6. Verifica l’attuazione delle disposizioni di cui alle presenti linee guida, al fine di uniformare per tutto il territorio regionale le procedure per la presentazione delle istanze e per il controllo.
   7. Collabora con il dirigente sostituto individuato nel caso di attivazione del potere sostitutivo, di cui l’art. 2 comma 9ter della L. 241/90, in caso di inadempienza della struttura tecnica competente.
3. **Composizione:**
   1. Il **C.T.S**. è composto da funzionari della Giunta regionale esperti in materia sismica, da iscritti ai vari ordini professionali e da docenti universitari.
   2. Il **C.T.S**. è composto da almeno **8** membri oltre al Presidente.
   3. Il **C.T.S**. è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia sismica, nella forma minima, da:
      1. il dirigente del Servizio regionale competente in materia sismica o un suo delegato, in qualità di presidente;
      2. cinque funzionari con qualifica di “specialista tecnico ingegnere/architetto/geometra”, esperti in materia sismica, della Giunta regionale;
      3. un funzionario con qualifica di “specialista tecnico geologo” della Giunta regionale con conoscenze in materia sismica;
      4. un funzionario esperto in materia legislativa della Giunta regionale, quando necessario;
      5. un tecnico esperto in materia sismica in rappresentanza di tutti gli Ordini\collegi professionali (ingegneri, architetti, geologi e geometri) della regione Marche.
   4. Ferma restando la composizione minima di cui al comma 3.3, il **C.T.S**. può essere integrato con i seguenti componenti, aventi esperienza in materia sismica, scelti di volta in volta dal presidente in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:
      1. un docente universitario della facoltà di ingegneria;
      2. un rappresentante esperto in ingegneria sismica del Dipartimento della Protezione civile regionale;
      3. un docente universitario della facoltà di geologia;
      4. un docente universitario della facoltà di giurisprudenza;
      5. Un componente del Ministero della cultura.
   5. L’Università e gli Ordini\collegi professionali, per le finalità di cui ai commi 3.3.5 e 3.4, comunicano al Servizio regionale competente, il nominativo del rappresentante e di uno o più sostituti.
4. **Procedura per le convocazioni e le riunioni:**
   1. Le strutture tecniche competenti, di cui all’art. 3 della L.R. 01/18, inviano la richiesta di parere del **C.T.S.** al Servizio regionale competente almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini per il rilascio dell'atto.
   2. Il servizio regionale può convocare il **C.T.S.** due volte al mese in base alle richieste pervenute.
   3. Il **C.T.S.** esprime il parere entro i termini di istruttoria della struttura tecnica competente regionale, previsti dalla norma vigente.
   4. Il **C.T.S.** ha sede presso gli uffici del **Servizio regionale competente** in materia di sismica.
5. **Validità e svolgimento della riunione:**
   1. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 3.3 ed i pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
   2. Alla riunione può partecipare, senza diritto di voto, il dirigente o il funzionario della **struttura tecnica competente** che ha inoltrato la richiesta di parere. Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione o l’esito della verifica dei progetti sorteggiati o l’esito delle verifiche di conformità è subordinato a tale parere, dandone indicazione nel relativo atto.
   3. Nel caso in cui la prima seduta del CTS fosse rinviata per mancanza del numero legale, la nuova seduta dovrà tenersi entro 7 giorni dalla prima e potrà ritenersi valida purché siano presenti almeno un terzo dei componenti convocati, con un arrotondamento all’unità superiore. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione nell’avviso di convocazione.
6. Le sedute del comitato sono a titolo gratuito.

### **Art. 4 – Denuncia dei lavori on-line**

1. Nel territorio regionale, chiunque intenda eseguire nuove costruzioni o interventi su quelle esistenti è tenuto a darne denuncia, con contestuale domanda per il rilascio del provvedimento a seconda del tipo del procedimento stabilito dalla legge sismica agli artt. 8 e 8bis. fatto salvo quanto disposto dalla **legge 27 luglio 2004, n. 186** e ss.mm.ii., di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Alla denuncia dei lavori deve essere allegato il progetto. Il contenuto minimo della documentazione è definito all'**articolo 2.**
2. La presentazione delle **denunce dei lavori,** delle varianti e degli atti tecnici successivi (Relazione a struttura ultimata, Certificato di collaudo statico o Dichiarazione di regolare esecuzione), nonché ogni altro tipo di comunicazione, deve essere effettuata tramite la piattaforma web regionale “**D.O.M.U.S.** [Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica]”.
3. Per l’utilizzo della piattaforma regionale D.O.M.U.S. è pubblicato un manuale d’uso.
4. Le funzionalità della piattaforma sono riportate nell'**allegato 3** e nell’**allegato 3.1** delle presenti linee guida.
5. Alla **denuncia dei lavori,** consegnata telematicamente, a cui è stato dato l’esito positivo della ricevibilità, il sistema informativo integrato (D.O.M.U.S.) assegna e genera automaticamente un codice identificativo, definito “**Numero Progetto**”, costituito dalla sigla della provincia di appartenenza del comune interessato dall’intervento, seguito da un numero progressivo annuo provinciale, così formato (**Sigla/nnnn/aaaa**) (esempio **PU/0050/2020**);

Il numero progetto assegnato rimane lo stesso anche in caso di presentazione di eventuali varianti strutturali in corso d’opera e deve essere riportato nelle varie comunicazioni che intercorrono tra le parti, nelle fine lavori e nel collaudo statico.

1. Al momento della compilazione della denuncia dei lavori, nel portale D.O.M.U.S., il sistema verifica, in modo automatico, la presenza della documentazione minima richiesta rispetto alla tipologia dell’intervento e la corretta sottoscrizione, come schematizzato **nell’allegato 2** e nel caso in cui il committente coincida con l’appaltatore dei lavori in opera deve essere allegata la designazione di una terna di nominativi, nella quale il committente sceglie il collaudatore, di cui all’art. 67 comma 4 DPR 380/01.
2. In caso di presentazione di una denuncia dei lavori per il **rilascio di autorizzazione sismica** per le opere pubbliche, la nomina dell’appaltatore dei lavori in opera può essere effettuata successivamente al rilascio dell’autorizzazione sismica e contestualmente alla comunicazione dell’inizio dei lavori. Tale opportunità per la pubblica amministrazione non vale in caso di una denuncia dei lavori per deposito progetto (intervento di minore rilevanza).
3. La STC competente esamina esclusivamente i progetti esecutivi presentati tramite la piattaforma D.O.M.U.S., secondo le modalità previste per la denuncia dei lavori di deposito o di autorizzazione sismica. Non potranno essere richiesti pareri preventivi al di fuori di tali procedure.
4. Al momento della presentazione della denuncia dei lavori, per consentire la verifica di ricevibilità o meno della pratica, la struttura tecnica competente regionale controlla i seguenti documenti:

* Dichiarazione della Marca da Bollo, in caso in cui non sia attivo il pagamento on-line;
* Calcolo versamento e Ricevuta versamento, in caso in cui non sia attivo il pagamento on-line;
* Procura committente (ove prevista);
* Procura appaltatore (ove prevista);
* Dichiarazione del collaudatore statico (ove prevista) o nel caso in cui il committente corrisponda all’appaltatore dei lavori in opera deve essere presente la terna dei collaudatori statici;
* Asseverazione del progettista strutturale;
* Verifica della corrispondenza della tipologia di intervento alla “breve descrizione” della denuncia dei lavori.

1. Rimane ferma la responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella presentazione delle pratiche, così come previsto dalle norme di settore, per la compilazione, sottoscrizione e trasmissione corretta e completa degli elaborati necessari, compreso il contenuto degli stessi. La struttura tecnica competente non potrà essere ritenuta responsabile in caso di errata sottoscrizione o in caso di file danneggiati o non coerenti con i dati inseriti nella piattaforma D.O.M.U.S..

### **Art. 5 – Aggiornamento dei moduli dei titoli urbanistici vigenti**

1. L’entrata in vigore della **legge sismica** (l.r. 01/18) comporta la necessità dell'aggiornamento dei titoli abilitativi.
2. Le modifiche che sono riportate nell’**allegato 5** della presente DGR riguardano il punto 12 della “relazione tecnica di asseverazione” e il relativo passo del “quadro riepilogativo della documentazione” per quei titoli abilitativi (es. permesso di costruire, scia) che la contengono. Mentre per gli altri tipi di “titoli abilitativi” per la presentazione di un “intervento privo di rilevanza”, che non richiedano tali informazioni, ogni singolo Comune ha facoltà di aggiungerle o all’interno del “titolo abilitativo” specifico oppure di predisporre un modulo apposito, a firma del progettista strutturale, in cui sono asseverate le stesse condizioni del punto 12 sopra citato.
3. Pertanto, ogni singolo Comune dovrà aggiornare i modelli che attualmente utilizza per i vari titoli abilitativi con le modifiche riportate nell’**allegato 5** sopracitato.
4. Come stabilito dall’art. 2 comma 1 lettera b della **legge sismica**, inerente a **interventi privi di rilevanza**, il progetto è allegato direttamente al titolo abilitativo e il deposito è effettuato solamente in Comune. Non è prevista alcun tipo di istanza specifica, ma è sufficiente compilare correttamente le informazioni richieste negli appositi campi della “relazione tecnica di asseverazione” e il relativo passo del “quadro riepilogativo della documentazione” del titolo abilitativo.
5. Per gli interventi rilevanti, al momento della presentazione, il titolo abilitativo deve essere accompagnato dalla copia della denuncia dei lavori, presentata nel portale D.O.M.U.S..
6. Nel caso di interventi di minore rilevanza, ovvero sottoposti a deposito, al titolo abilitativo può essere allegata direttamente l’attestazione di deposito.
7. I Comuni per verificare che la denuncia dei lavori, allegata al titolo abilitativo, sia stata effettivamente depositata e per consultare la documentazione relativa, **devono accedere al portale D.O.M.U.S.**. Per l'accesso al portale i tecnici comunali dovranno presentare specifica richiesta di credenziali.

### **Art. 6 – Documentazione e modulistica**

1. Nel rispetto di quanto riportato nella legge sismica, le disposizioni del presente articolo sono volte a definire i contenuti della denuncia dei lavori e della documentazione da allegare, di cui all’articolo 93 del D.P.R.380/2001, e si applicano sia per le nuove costruzioni sia per gli interventi sulle costruzioni esistenti.
2. La denuncia dei lavori contiene le seguenti informazioni:
3. **Descrizione dell’intervento**, di cui al comma 3 del precedente art. 2;
4. **Anagrafica del committente**;
5. **Anagrafica dei tecnici incaricati**, con l’eventuale specifica delle opere eseguite e relativi a:
   * 1. progettista architettonico;
     2. progettista strutturale;
     3. direttore dei lavori;
     4. collaudatore statico ove richiesto;
6. **Anagrafica del Procuratore digitale**, ove previsto;
7. **Anagrafica dell’appaltatore\i dei lavori** con la specifica delle opere eseguite;
8. **Sintesi della documentazione allegata**, intesa come indicazione dei documenti presentati;
9. Altre informazioni di rilievo in caso di presentazione di una denuncia dei lavori di un progetto in variante.
10. Alla denuncia dei lavori sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale di cui all’articolo 14 della legge sismica, secondo le modalità che sono indicate nel successivo articolo 14 – Contributo istruttorio. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina l’irricevibilità dell’istanza.
11. La documentazione inerente ai lavori, da allegare alla denuncia, consiste nel progetto architettonico e strutturale (livello esecutivo) che definisce compiutamente con ogni dettaglio la fase realizzativa, nonché nelle calcolazioni di analisi e verifica all’uopo necessarie.
12. Nell’**allegato 2** viene elencata la documentazione minima, in conformità a quanto disposto dal D.P.R.380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni vigente, a seconda della tipologia di intervento (nuove costruzioni, adeguamenti sismici, miglioramenti sismici, riparazioni e gli interventi locali, varianti non sostanziali, violazioni della norma sismica).

### **Art. 7 – Procedura autorizzativa**

1. La **denuncia dei lavori**, in bollo, è sottoscritta dalla committenza e dal legale rappresentante dell’appaltatore dei lavori in opera e/o prefabbricati con firma digitale che genera e compila l’istanza nel portale D.O.M.U.S. ovvero, quando non possibile, da un loro rappresentante digitale (procuratore digitale) munito di procura speciale con poteri di firma. La denuncia dei lavori è accompagnata, a seconda dell’intervento, dalla documentazione prevista nell’**allegato 2** con la possibilità di aggiungere altra documentazione ritenuta necessaria dal progettista.
2. Successivamente alla consegna telematica della **denuncia dei lavori e dei relativi** allegati, la **struttura tecnica competente** comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Prima della comunicazione di cui al comma 4, la **struttura tecnica competente** può ravvisare la manifesta irricevibilità della denuncia dei lavori, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della l. 241/90. Il motivo principale che può portare alla irricevibilità è la mancanza o la non correttezza dei documenti di cui all’art. 4 comma 9. È comunque facoltà della struttura tecnica competente applicare l’irricevibilità per errori o carenze riscontrate nell’istanza e nella documentazione allegata, tra i quali la circostanza che l’intervento non rientra tra quelli soggetti ad autorizzazioni ai sensi dell’art. 94bis comma 1 lettera a del D.P.R. 380/2001.
5. Nel caso si verifichi quanto riportato al comma precedente, si dovrà provvedere ad una nuova denuncia dei lavori per avviare un nuovo iter.
6. In ogni caso l’autorizzazione sismica, che può contenere delle prescrizioni, è rilasciata dal dirigente della **struttura tecnica competente**, entro il termine previsto dall’art. 94, comma 2, del D.P.R. 380/2001 decorrente dalla data di presentazione della richiesta.
7. Nel momento in cui viene formalizzata l’esistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione sismica, la **struttura tecnica competente** chiede al denunciante la presentazione della marca da bollo per il rilascio dell’atto finale.
8. il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l’eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali, l’integrazione della documentazione presentata, purché tale documentazione non sia già nella disponibilità dell’amministra­zione o sia acquisibile autono­mamente dalla stessa. Tale richiesta sospende il procedi­mento (ai sensi della l. 241/90 art 2 comma 7) per una sola volta. Il termine per l’iter procedurale, di cui al comma 6, riprende a decorrere dalla data di rice­vimento della documenta­zione integrativa, che deve pervenire nel termine ultimo di 30 giorni dall'invio della richiesta.
9. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non fossero forniti entro il termine stabilito dal comma 8 o persistano i motivi ostativi all’accoglimento della **denuncia dei lavori**, la **struttura tecnica competente** potrà, se ne ravvisasse il caso, comunicare il preavviso di diniego dell’autorizzazione o di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990.
10. In caso di diniego, la **denuncia dei lavori** è archiviata con provvedimento motivato del dirigente della **struttura tecnica competente** e comunicata al committente ovvero al procuratore digitale e al Comune competente.
11. A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente della **struttura tecnica competente** rilascia l’autorizzazione sismica.
12. Nel caso in cui l'iter autorizzativo non sia concluso o non siano state richieste integrazioni, ma vengano presentate delle “trasmissioni volontarie”, che aggiungano nuovi elementi o modifichino quanto presentato e quindi possano comportare ulteriori valutazioni istruttorie, il termine del comma 6 precedente, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento di tale documentazione.
13. Per gli interventi di sopraelevazione, il rilascio dell’autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all’articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo 7, comma 3, L.R. 01/2018);
14. Come stabilito dal comma 2 dell’art. 9 della legge sismica, nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, sono conservati, anche con modalità informatiche, i progetti e le relative varianti autorizzate dalla struttura tecnica competente, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.
15. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento conclusivo, tenuto conto degli eventuali giorni di sospensione per la presentazione delle integrazioni progettuali richieste dall’ufficio, la committenza può richiedere sulla piattaforma D.O.M.U.S., alla struttura tecnica competente, in sostituzione dello sportello unico, il rilascio di un attestato di cui al comma 2bis dell’art. 94 del D.P.R. 380/01.
16. Nel caso in cui la struttura tecnica competente chieda la convocazione del C.T.S., ravvisando la complessità del progetto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per conoscenza anche al soggetto interessato.
17. Il committente deve comunicare l’effettivo inizio dei lavori alla struttura tecnica competente, per consentire a quest’ultima la possibilità di effettuare una vigilanza in corso d’opera, come stabilito della legge sismica.
18. La denuncia dei lavori deve essere presentata per ogni “struttura isolata” a prescindere da qualsiasi altra valutazione di merito. Nello specifico, trattasi di opere che possono prevedere una conclusione dei lavori singola rispetto al complessivo intervento edilizio ipotizzato.

### **Art. 8 – Procedura di deposito progetto**

1. La **denuncia dei lavori**, in bollo, è sottoscritta dalla committenza e dal legale rappresentante dell’appaltatore dei lavori in opera e/o prefabbricati con firma digitale che genera e compila l’istanza nel portale D.O.M.U.S. ovvero, quando non possibile, da un loro rappresentante digitale (procuratore digitale) munito di procura speciale con poteri di firma.
2. La denuncia dei lavori è accompagnata, a seconda dell’intervento, dalla documentazione prevista nell’**allegato 2** con la possibilità di aggiungere altra documentazione ritenuta necessaria dal progettista.
3. Nei giorni conseguenti all'avvenuta consegna telematica, tramite la piattaforma web, la **struttura tecnica competente** rilascia “l’**attestato di avvenuto deposito**”, dopo aver eseguito una sommaria verifica preliminare quale la mancanza o la non correttezza dei documenti di cui all’art. 4 comma 9.

È comunque facoltà della struttura tecnica competente applicare l’irricevibilità per errori o carenze riscontrate nell’istanza e\o nella documentazione allegata, tra i quali la circostanza che l’intervento non rientri tra quelli soggetti a deposito ai sensi dell’art. 8bis della legge sismica.

1. Se dalla verifica di cui al comma precedente, la **struttura tecnica competente** ravvisa la manifesta irricevibilità della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90, conclude il procedimento con un provvedimento espresso contente una motivazione esaustiva.
2. Nel caso si verifichi quanto riportato al comma precedente, si dovrà provvedere ad una nuova denuncia dei lavori per avviare un nuovo iter.
3. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Come stabilito dall’art. 8bis della legge sismica, con riferimento alla data del rilascio dell’attestato di deposito, sono sorteggiati a campione i progetti da sottoporre a controllo sulla rispondenza degli stessi alla normativa vigente in materia.
5. Per i progetti sorteggiati, la struttura tecnica competente comunicherà ai richiedenti il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni.
6. In ogni caso l’esito del sorteggio, che può contenere delle prescrizioni, è adottato dal dirigente della **struttura tecnica competente**, entro il termine previsto dall’art. 8bis della legge sismica decorrente dalla data di sorteggio.
7. Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l’eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali, l’integrazione della documentazione presentata, purché tale documentazione integrativa non sia già nella disponibilità dell’amministra­zione o sia acquisibile autono­mamente dalla stessa. Tale richiesta sospende il procedi­mento (ai sensi della L. 241/90 art 2 comma 7) per una sola volta. Il termine per l’iter procedurale riprende a decorrere dalla data di rice­vimento della documenta­zione integrativa, che deve pervenire nel termine ultimo di 30 giorni dall'invio della richiesta.
8. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non fossero forniti entro il termine stabilito dal comma 10, o nel caso in cui, a seguito dei controlli, dovessero emergere elementi di non rispondenza alla vigente normativa sismica del progetto e della costruzione, saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 95 e succ. dal D.P.R. n° 380/2001.
9. A conclusione dell’istruttoria, il dirigente della **struttura tecnica competente** rilascia, ai richiedenti di cui al comma 1, l’esito della verifica di rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia.
10. Nel caso in cui l'iter (progetto sorteggiato), di cui sopra, non sia concluso e viene presentata una “denuncia dei lavori in variante”, che aggiunge nuovi elementi o modifica quanto presentato e quindi comporta ulteriori valutazioni istruttorie, il termine dei sessanta giorni, di cui al comma 7 dell'art. 8bis della legge sismica, riprende a decorrere dalla data di ricevimento di tale documentazione.
11. In presenza di un intervento di sopraelevazione, di cui articolo 8bis comma 3 L.R. 01/2018, dopo che sia stata verificata la ricevibilità della denuncia dei lavori tramite i criteri di cui al comma 3 precedente, la struttura tecnica competente comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento e la scadenza del termine per il rilascio del certificato di sopraelevazione. Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l’eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali e l’integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi della l. 241/90 art 2 comma 7) per una sola volta. Il termine per il rilascio del certificato di sopraelevazione riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che deve pervenire nel termine ultimo di 30 giorni dall'invio della richiesta. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non fossero forniti entro il termine stabilito o persistano i motivi ostativi all’accoglimento della denuncia dei lavori, la struttura tecnica competente potrà, se ne ravvisasse il caso, comunicare il preavviso di diniego alla richiesta di sopraelevazione, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990. In caso di **diniego**, il deposito presentato è archiviato con provvedimento motivato del dirigente della struttura tecnica competente e comunicato al committente. Diversamente a conclusione dell’istruttoria, in caso di esito **positivo**, il Dirigente della struttura tecnica competente rilascia il certificato di sopraelevazione e successivamente l’attestato di deposito del progetto.
12. Come stabilito dal comma 2 dell’art. 9 della legge sismica, nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, sono conservati, anche con modalità informatiche, i progetti e le relative varianti che hanno avuto l’attestato di deposito dalla struttura tecnica competente, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.
13. Nel caso in cui la struttura tecnica competente chieda la convocazione del C.T.S., ravvisando la complessità del progetto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per conoscenza anche al soggetto legittimato.
14. La denuncia dei lavori deve essere presentata per ogni “struttura isolata” a prescindere da qualsiasi altra valutazione di merito. Nello specifico, trattasi di opere che possono prevedere una conclusione dei lavori singola rispetto al complessivo intervento edilizio ipotizzato.

### **Art. 9 – Procedura per gli “interventi privi di rilevanza”**

1. Per le opere che rientrano nella fattispecie di “interventi privi di rilevanza”, riportate nell’allegato 1, rimane fermo l’obbligo di acquisire il titolo abilitativo all’intervento edilizio, da presentare presso il Comune o, ove istituiti, agli sportelli unici come stabilito dall’art. 2 comma 1 lettera b della legge sismica.
2. Pertanto, la documentazione richiesta fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi.
3. All’interno della “relazione di asseverazione” il progettista assevera che l’opera rientra tra gli interventi privi di rilevanza.
4. All’atto di presentazione del titolo abilitativo in cui si assevera che l’intervento è privo di rilevanza, il comune rilascia all’interessato e al costruttore l’attestazione dell’avvenuto deposito, nel rispetto del Parte II, Capo II sezione I del D.P.R. 380/01, in particolare all’art. 65.
5. Concluse le opere, il direttore dei lavori presenta, via PEC, la dichiarazione di regolare esecuzione solamente al Comune o se previsto allo sportello unico, come stabilito dall’art. 67 comma 8ter del DPR 380/01.
6. All'atto della presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione, il Comune o lo sportello unico comunica l'avvenuta protocollazione del documento al direttore dei lavori.

### **Art. 10 – Varianti strutturali di carattere non sostanziale**

1. In base al comma 2 art. 94-bis del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i., le varianti di carattere non sostanziale non sono soggette né alla autorizzazione sismica preventiva né al preavviso scritto.
2. L’individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale è riportata nell’**Allegato 1** delle presenti linee guida.
3. Nello specifico la realizzazione delle varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale non richiede la presentazione del preavviso scritto accompagnato dalla documentazione progettuale o dell’autorizzazione sismica preventiva, in quanto non si introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.
4. L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico.
5. La documentazione (vedi **Allegato 2**)relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta e trasmessa telematicamente attraverso il portale regionale D.O.M.U.S. prima della presentazione della fine lavori a firma del Progettista e del Direttore dei Lavori. La predetta documentazione deve comprendere anche ”*l’asseverazione di non sostanzialità del progettista strutturale*” ai sensi artt. 8 e 8bis della Legge Regionale 1 del 04/01/2018 ovvero del comma 4 dell’articolo 93 del D.P.R. 380/01.
6. Al momento dell’acquisizione di tale documentazione da parte della piattaforma D.O.M.U.S., il sistema rilascia automaticamente una ricevuta di protocollazione.

### **Art. 11 – Direttore dei lavori**

1. Il direttore dei lavori:
   1. può opportunamente allegare alla Relazione a Struttura Ultimata ovvero alla relazione sull’accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale, anche una documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;
   2. per lavori non soggetti a collaudo, ultimate le strutture, rilascia la dichiarazione sulla perfetta rispondenza dei lavori eseguiti alle Norme Tecniche di cui al comma 3 dell'articolo 10 della **legge sismica**.
2. In caso di lavori in variante che comportano il rilascio di una nuova autorizzazione o deposito, il direttore dei lavori sospende l’esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di “autorizzazione sismica” o di “attestazione di deposito”.
3. Nei casi previsti dalla legge (articolo 65 D.P.R.380/2001, articolo 6 L. 1086/71), entro il termine di **sessanta giorni** dall’ultimazione dei lavori strutturali, il direttore dei lavori deposita in via telematica tramite la piattaforma D.O.M.U.S., la relazione a struttura ultimata allegando:
4. i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59 D.P.R.380/2001;
5. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
6. l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmati;
7. dichiarazione di utilizzo della marca da bollo.
8. La relazione deve inoltre contenere una dichiarazione sull’adempimento degli obblighi di competenza, previsti dagli articoli 64 e 65 del D.P.R.380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
9. Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione alla struttura tecnica competente trasmettendo una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all’articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del D.P.R.380/2001.
10. In caso di impossibilità accertata per gli adempimenti di cui al comma 5, ad essi provvede il direttore dei lavori subentrante, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.
11. Il direttore dei lavori subentrante, nominato dal committente, deve:
12. compilare la “relazione dello stato di avanzamento dei lavori del direttore dei lavori subentrante”, prevista nella procedura ”modifica dei soggetti coinvolti” della piattaforma D.O.M.U.S., in cui dichiara di aver esaminato la documentazione e con la sottoscrizione di tale documento assolve gli obblighi di legge (art. 93 c. 2 del D.P.R. 380/01) in merito al vistare gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di “autorizzazione sismica” o di “attestazione di deposito” in possesso del committente;
13. dichiarare di prendere atto delle opere effettivamente realizzate e ne deve riscontrare, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
14. disporre la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d’opera e il costruttore.
15. La dichiarazione di accettazione dell'incarico è comunicata dal committente o da suo procuratore digitale alla **struttura tecnica competente** tramite l'utilizzo di modelli all’uopo predisposti.
16. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell’incarico del collaudatore in corso d’opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante, dandone comunicazione alla **struttura tecnica competente**.
17. In caso di revoca dell’incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di “autorizzazione sismica” o di “attestazione di deposito”, gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente. La dichiarazione di accettazione dell’incarico è comunicata dal committente o dal suo procuratore digitale alla **struttura tecnica competente** tramite l'utilizzo dei modelli all’uopo predisposti. Tale dichiarazione assolve l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 65 del D.P.R.380/2001.

### **Art. 12 – Collaudatore**

1. Il collaudatore redige il certificato di collaudo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali, che riassume le attività svolte sulla base dei modelli all’uopo predisposti.
2. Il certificato di collaudo viene presentato telematicamente sulla piattaforma nelle modalità stabilite nell'art. 13, unitamente alla documentazione prevista di legge.
3. In caso di revoca dell’incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d’opera, lo stesso ne dà immediata comunicazione alla **struttura tecnica competente** per territorio, attraverso una dettagliata relazione sull’attività di vigilanza svolta nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l’effettuazione di prove di carico.
4. La dichiarazione di accettazione del nuovo incarico deve essere comunicata dal committente o dal suo procuratore digitale alla **struttura tecnica competente** tramite l'utilizzo dei modelli all’uopo predisposti.

### **Art. 13 – Iter per R.S.U.,D.R.E., collaudo e comunicazioni/aggiornamenti**

1. Il presente articolo disciplina il rilascio dell’attestato di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 10 della **legge sismica**, per la relazione a struttura ultimata (R.S.U.):
2. Il documento va compilato e caricato nella piattaforma D.O.M.U.S. e la **struttura tecnica competente** rilascia l’attestato di avvenuto deposito entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna della R.S.U.;
3. Qualora la **struttura tecnica competente** ritenga la documentazione presentata insufficiente o errata, tale che non consenta il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito entro il termine di cui alla lettera a, invia l’irricevibilità del documento. Tale irricevibilità comporta il rinvio, da parte del direttore dei lavori, di tutta la documentazione completa e corretta.
4. Il direttore dei lavori consegna la relazione a struttura ultimata e l’attestazione di avvenuto deposito al collaudatore, nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 65 del D.P.R. 380/01.
5. La documentazione della relazione a struttura ultimata è composta da:
6. Lettera di trasmissione della RSU, generata dal sistema;
7. Relazione a struttura ultimata;
8. Dichiarazione sull’utilizzo della marca da bollo (nel caso in cui non sia attivo il pagamento on line);
9. Allegati stabiliti dall’art. 65 comma 6 del D.P.R. 380/01. Tali documenti, ovvero i certificati di prova, devono essere firmati digitalmente da chi li rilascia. Nell’eventualità ciò non fosse possibile, è necessaria una dichiarazione, in firma digitale del direttore dei lavori, con la quale il tecnico dichiari, sotto la propria responsabilità, che i certificati allegati alla RSU sono conformi agli originali da lui conservati; tali certificati devono essere firmati digitalmente dal direttore dei lavori.
10. Il presente articolo disciplina, inoltre, la verifica relativa alla presentazione, ai sensi dell'art. 10 della **legge sismica**, dei seguenti documenti:
11. Dichiarazione di regolare esecuzione (documento in marca da bollo);
12. Certificato di collaudo statico (documento in marca da bollo);
13. Comunicazioni e aggiornamenti.
14. Per i documenti di cui il comma 3 lettere a e b, dal momento in cui vengono accettati dalla piattaforma D.O.M.U.S., il sistema rilascia automaticamente una ricevuta di presentazione che identifica il protocollo del documento inviato. La struttura tecnica competente esegue una verifica formale dei documenti trasmessi e nel caso ravvisasse eventuali problematiche di quanto trasmesso dichiara l’irricevibilità. Tale irricevibilità comporta e consente il rinvio, da parte del direttore dei lavori o del collaudatore statico, di tutta la documentazione completa e corretta. In caso di correttezza di quanto trasmesso, la struttura tecnica competente procede alla chiusura della pratica.
15. Per i documenti di cui al comma 3 lettera c, il sistema rilascia automaticamente una ricevuta di protocollazione. La struttura tecnica competente, entro 30 giorni dalla presentazione su DOMUS, esegue una verifica formale dei documenti trasmessi e, nel caso ravvisasse eventuali problematiche, può procedere alla irricevibilità\inammissibilità\improcedibilità di quanto trasmesso. Tale procedura comporta e consente il rinvio, da parte del soggetto coinvolto, di tutta la documentazione completa e corretta. In caso di correttezza di quanto trasmesso, la struttura tecnica competente riporta il procedimento alla fase in cui è stata fatta tale comunicazione (es. esecuzione lavori). Nel caso di variante strutturale, ad un progetto già depositato/autorizzato, in cui sono previste la modifica dei soggetti coinvolti, la loro variazione deve essere eseguita prima di presentare la denuncia dei lavori in variante tramite piattaforma D.O.M.U.S..
16. In caso di progetti sottoposti a controllo a campione (art. 8bis della L.R. 1/18), si ritiene opportuno che la fine lavori non venga presentata prima dell’esito dello stesso.
17. Nel caso di variazione del procuratore digitale ne va data comunicazione da parte del committente tramite PEC o posta ordinaria con ricevuta di ritorno o recandosi presso la struttura tecnica competente. Nel caso si riscontrassero anomalie, la struttura tecnica competente può richiedere chiarimenti e/o integrazioni.
18. Nel caso che l'iter di cui sopra non sia concluso o non sia stata dichiarata l’irricevibilità\ inammissibilità\improcedibilità, il soggetto coinvolto può presentare delle “trasmissioni volontarie” a quanto trasmesso.

### **Art. 14 – Calcolo del versamento contributo istruttorio**

1. Il presente articolo definisce il criterio di calcolo e l'importo del contributo istruttorio, ai sensi dell'art. 14 della **legge sismica**.
2. Per garantire l’efficacia e l’efficienza delle procedure da porre in essere con l’entrata in vigore di detta **legge sismica**, la stessa istituisce un “contributo” per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della medesima legge.
3. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1, i casi di cui al comma 3 lettere a e b dell'art. 14 della **legge sismica**.
4. Il mancato versamento dei suddetti oneri costituisce motivazione di improcedibilità della domanda di autorizzazione sismica o di deposito.
5. Le tariffe da corrispondere per ciascuna istanza sono riportate nell’**allegato 4.** Il contributo istruttorio viene dichiarato dal committente (o ove previsto dal procuratore digitale) tramite la compilazione del documento “Calcolo versamento” e accompagnato dalla cedola di pagamento ovvero “ricevuta di versamento” (fatta salvo che non sia attivo il pagamento on-line).
6. Non occorre procedere a nuovo versamento per il contributo istruttorio nel caso di rinnovo di una **denuncia dei lavori** per cui è stata contestata l’irricevibilità, di cui all’art. 7 comma 4 e art. 8 comma 3. Resta ferma la necessità di applicazione di una nuova marca da bollo sulla nuova istanza.
7. Nel caso di ripresentazione di una **denuncia dei lavori** per cui è stato rilasciato il diniego, il contributo deve essere versato per intero.
8. Il contributo istruttorio, per l’attuazione della legge sismica, può essere destinato:
   1. alla manutenzione, allo sviluppo e all’aggiornamento del sistema informativo integrato DOMUS;
   2. all’acquisto di attrezzatura necessaria alla struttura tecnica competente regionale per lo svolgimento delle attività di competenza;
   3. alla digitalizzazione delle pratiche sismiche antecedenti dell’attivazione del sistema informativo integrato DOMUS;
   4. integrazione/incentivazione dell’organico della struttura tecnica competente regionali.

### **Art. 15 –Vigilanza e controllo (attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 380/01 parte II capo IV sezione III)**

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 103 comma 1 del D.P.R. 380/01, i Comuni competenti per territorio effettuano i controlli di cui all’art. 12 comma 1 della legge regionale 1/2018. Ai sensi del comma 2 di tale articolo l’esito dei controlli viene trasmesso alla struttura tecnica competente tramite la piattaforma D.O.M.U.S., ad eccezione degli interventi privi di rilevanza, fornendo tutte le informazioni indispensabili per consentire l’avvio del procedimento di cui alla sezione III del capo IV del D.P.R. 380/2001 ovvero per appurare che tale procedimento non necessita di avvio, per mancanza dei presupposti di legge.
2. Nel caso di accertata violazione degli art. 93 e/o 94 e 94bis del D.P.R. 380/01, i responsabili o gli attuali proprietari devono presentare alla struttura tecnica competente il certificato di collaudo statico, firmato da un tecnico che possegga le caratteristiche previste dal D.P.R. 380/01 art. 67 comma 2, ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione (per lavori di riparazione o di intervento locale), in cui viene asseverata la conformità delle opere realizzate alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, in analogia a quanto disposto dal D.P.R. 380/01 art. 67 commi 7 e 8bis. Al certificato o dichiarazione predetti va allegata la documentazione tecnica prevista nell’art. 12 comma 3 della legge regionale 1/2018, in quanto indispensabile a consentire la verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica delle opere eseguite e che includa:
   1. nomina dei tecnici da parte del richiedente,
   2. il rilievo architettonico e strutturale delle opere eseguite nonché di quanto altro ad esse strutturalmente connesso,
   3. il risultato delle indagini sui materiali che le costituiscono oltre ad ogni calcolazione essenziale per conoscere le azioni esterne, le sollecitazioni e le tensioni su ogni elemento strutturale, al fine di dimostrare la conformità di dette opere alle norme tecniche vigenti all’epoca della loro realizzazione.

Tale documentazione tecnica deve essere firmata da un tecnico in possesso delle competenze previste dal D.P.R. 380/01 art. 93 comma 2, diverso dal collaudatore statico.

1. Nel caso in cui i responsabili della violazione della legge all’epoca di realizzazione o il proprietario volessero presentare di propria iniziativa la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, questa deve essere presentata al Comune, che adempirà a quanto riportato nel comma 1.
2. Il dirigente della struttura tecnica competente adempie a quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 art. 96 (Accertamento delle violazioni con la trasmissione delle deduzioni all’autorità giudiziaria) e art. 97 nel caso che i lavori siano in corso (Sospensione dei lavori con decreto del dirigente della struttura tecnica competente, che ha effetto sino alla dichiarazione di irrevocabilità della pronuncia dell’autorità giudiziaria), avvalendosi della predetta documentazione tecnica, con cui prende atto sia della conformità delle opere realizzate alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, sia della necessità di eseguire lavori per renderle conformi alle norme tecniche ovvero rileva l’esigenza della demolizione.
3. La struttura tecnica competente rilascia l’attestato di avvenuto deposito al certificato di collaudo statico o alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti senza opere di adeguamento alle norme tecniche con allegati gli elaborati tecnici, trasmettendolo all’Autorità Giudiziaria con le deduzioni di cui al D.P.R. 380/01 art. 96 ed al Comune, territorialmente competenti, nonché al proprietario delle opere e/o responsabili della violazione. Nel caso in cui esistesse un progetto regolarmente acquisito agli atti della struttura tecnica competente, la documentazione tecnica predetta viene considerata un suo progetto di variante o un suo aggiornamento ed il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione vengono ritenuti l’atto conclusivo di tutti i lavori eseguiti nel passato.
4. Nel caso in cui le opere costruite non siano conformi alle norme tecniche vigenti al momento della loro esecuzione, i responsabili o l’attuale proprietario devono presentare alla struttura tecnica competente, oltre alla documentazione tecnica sul rilievo disposta dal comma 2, gli elaborati tecnici del progetto atto a rendere le opere eseguite conformi alle norme tecniche vigenti al momento dell’accertamento svolto dal Comune ovvero gli elaborati di verifica atti a dimostrare la conformità delle opere medesime alle norme tecniche predette, nel qual caso il certificato di collaudo statico o la dichiarazione di regolare esecuzione deve essere inserito nella piattaforma D.O.M.U.S., con tutti gli allegati previsti nel comma 2.
5. Esiste comunque la possibilità per i responsabili della violazione degli artt. 93, 94 e 94bis del D.P.R. 380/01 o per il proprietario di produrre il progetto o gli elaborati di verifica insieme alla documentazione tecnica menzionata al comma 2.
6. Tutti gli elaborati tecnici di cui ai commi 6 e 7 devono essere firmati da un tecnico iscritto ad un albo professionale ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 93 comma 2 ed essere caricati sulla piattaforma D.O.M.U.S. con le modalità previste dall’art. 6 (documentazione e modulistica).
7. La struttura tecnica competente effettua l’istruttoria con modalità analoghe a quelle per il rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori, rilasciando alla sua conclusione il nulla osta all’esecuzione dei lavori per rendere le opere costruite conformi alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Tale nulla osta viene comunicato all’autorità giudiziaria ed al Comune competenti per territorio, all’attuale proprietario e/o ai responsabili della violazione anche contemporaneamente all’invio delle deduzioni.
8. Nell’eventualità in cui il proprietario attuale, responsabile o meno della violazione della normativa sismica, a seguito di ordine del Giudice non esegua la demolizione o i lavori per rendere le opere realizzate conformi alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 99 la struttura tecnica competente compie tali lavori a spese dei responsabili, con l’aiuto della forza pubblica in caso di necessità. Nell’ipotesi che il Giudice non emetta alcun ordine di esecuzione o di demolizione, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 100 la struttura tecnica competente con un decreto ordina l’esecuzione dei lavori (demolizione o esecuzione dei lavori per rendere le opere costruite conformi alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica), sempre a spese dei responsabili e con l’aiuto della forza pubblica in caso di necessità.

### **Art. 16 – Conclusioni e precisazioni**

1. Per i progetti presentati prima del 01 gennaio 2020, che non hanno avuto una variante digitale, ovvero inserita nella piattaforma, le fine lavori, i collaudi statici, la variazione dei soggetti coinvolti e le varianti non sostanziali devono essere inviati via PEC alla struttura tecnica regionale competente territoriale, utilizzando i modelli pubblicati nel sito istituzionale.
2. Ai sensi dell'articolo 67 del DPR 380/01, in caso di trasmissione via PEC del collaudo statico e della dichiarazione di regolare esecuzione, oltre ad essere inviato alla struttura tecnica regionale competente territoriale di riferimento, deve essere contestualmente inviato allo sportello unico comunale.
3. Per i procedimenti disciplinati dalla L. 47/1985, dalla L. 724/1994, dalla L. 326/2003 e dalla L.R. 23/2004, ovvero il “condono edilizio”, la presentazione della “denuncia dei lavori di adeguamento sismico di opere soggette a condono edilizio” va effettuata via PEC direttamente al comune di riferimento. Successivamente il comune invia tramite PEC tutta la documentazione ricevuta alla struttura tecnica competente regionale, ai fini di archiviazione di tale documentazione. Il certificato di idoneità sismica viene inviato via PEC, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento, alla struttura tecnica competente regionale dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. All'atto della presentazione del certificato di idoneità sismica la struttura tecnica competente regionale rilascia l’attestazione dell'avvenuto deposito all’interessato.
4. I vari modelli (denuncia, fine lavori, schede sintetiche, ecc.) necessari per attuare la legge regionale 01/18 e le presenti linee guida saranno approvate con decreto del dirigente del servizio.
5. Nell’eventualità che le procedure, previste nelle presenti linee guida, da effettuare con la piattaforma D.O.M.U.S. non siano ancora attive, devono essere effettuate tramite l’utilizzo PEC delle relative Strutture tecniche Competenti. Dal momento in cui le procedure sono presenti nella piattaforma D.O.M.U.S. **è obbligatorio** utilizzare la piattaforma per la trasmissione della documentazione e quindi è da evitare la trasmissione via PEC.

**Allegati:**

### **Allegato 1 – Distinzione tra interventi rilevanti, privi di rilevanza e varianti non sostanziali;**

### **Allegato 2 – Documentazione minima da presentare**

### **Allegato 3.1 – Funzionalità aggiuntive al sistema informativo integrato;**

### **Allegato 3.2 – Funzionalità richieste al sistema informativo integrato;**

### **Allegato 4 – Tabella contributi istruttori;**

### **Allegato 5 - Aggiornamento titoli abilitativi.**